

Circolare n°: 21/2018

Oggetto: *Bonus pubblicità 2018: pubblicate in GU le disposizioni attuative*

Sommario: E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, il Decreto attuativo del Bonus pubblicità, recante le modalità ed i criteri per la concessione del credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Contenuto: _____

Sulla scorta delle anticipazioni del Dipartimento per l'editoria dello scorso 7 giugno, il MISE, di concerto con il MEF, ha definito le modalità per accedere all'agevolazione in esame.

Nello specifico il decreto attuativo chiarisce:

1. i soggetti che hanno diritto all'agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea e online, così come su radio e tv;
2. le modalità di presentazione delle istanze e le scadenze previste per il 2018.

Con la presente circolare vengono riepilogati nel dettaglio gli elementi qualificanti dell'agevolazione in oggetto.

Indice: _____

- P.1 ————— AMBITO SOGGETTIVO
- P.2 ————— AMBITO OGGETTIVO
- P.3 ————— CONDIZIONI E LIMITI
- P.4 ————— AGEVOLAZIONI
- P.5 ————— ITER DI PRESENTAZIONE

AMBITO SOGGETTIVO: _____

Possono accedere al bonus:

- i **titolari di reddito d'impresa**, indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato;
- gli **esercenti arti e professioni**;
- gli **enti non commerciali**.

AMBITO OGGETTIVO: _____

Le spese agevolabili sono quelle riguardanti l'acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali effettuate tramite:

- stampa periodica/quotidiana (nazionale o locale) anche on-line;
- emittenti televisive/radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Per accedere all'agevolazione è necessario che:

- ✓ le emittenti radiofoniche/televisive siano iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97;
- ✓ i giornali risultino iscritti presso il competente tribunale/Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Sono invece escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

- televendite di beni/servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici, giochi e scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggeria vocale, chat-line con servizi a sovrapprezzo.

CONDIZIONI E LIMITI: _____

Le spese agevolabili sono quelle riguardanti investimenti in **campagne pubblicitarie il cui valore complessivo superi di almeno l'1% degli investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione**.

Per **stessi mezzi di informazione** si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, emittenti radiofoniche o televisive.

L'incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Sono pertanto esclusi dall'agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.

Relativamente ai soli investimenti pubblicitari su stampa (anche on-line) l'agevolazione spetta anche per quelli effettuati nel periodo 24.6.2017 - 31.12.2017, dopo aver verificato l'incremento dell'1% nel medesimo periodo.

AGEVOLAZIONE:

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni per le medesime voci di spesa, nella misura del:

- **90% del valore incrementale per le micro, PMI e start-up innovative.** La concessione della maggiorazione è subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75 per cento;
- **75% del valore incrementale per gli altri soggetti.**

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del TUIR.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ITER DI PRESENTAZIONE:

Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro il 30.04 di ciascun anno il dipartimento per l'editoria predispone un elenco con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo fruibile da ciascun soggetto.

Dopo l'accertamento il dipartimento provvede alla pubblicazione di un provvedimento con le risorse effettivamente fruibili da ciascun richiedente.

Per il 2018 l'istanza telematica va presentata a partire dal 22.09.2018 e non oltre il 22.10.2018 sia nel caso di investimenti pubblicitari effettuati a partire dal 2018 sia per quelli effettuati dal 24.6 al 31.12.2017.

Entro il 21.11.2018 il dipartimento pubblicherà il provvedimento con l'ammontare del credito spettante a ciascun soggetto.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan